



COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

| | |
|--------------------------------|--|
| N. 20 Del 11/04/2011 | OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.P.S.) AI SENSI DELL'ART. 34 COMMA 1, LETT. G) E DELLA REGOLA 19 DELL'ALLEGATO B AL D. LGS. N. 196/2003 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI . |
|--------------------------------|--|

L'anno duemilaundici il giorno undici del mese di aprile alle ore 14,05, nella sala delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

| COGNOME E NOME | QUALIFICA | PRESENTI |
|-----------------------|-----------|----------|
| DEPLANO GIAN BASILIO | SINDACO | SI |
| PUDDU EVALDO PASQUALE | ASSESSORE | SI |
| DEPLANO ADALBERTO | ASSESSORE | SI |

Totale Presenti **3**

Totale Assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli .**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

- che dal 01.01.2004 è entrato in vigore il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03) che, oltre a riordinare la legislazione sulla Privacy, introduce alcune importanti novità:
 1. viene sancito il principio di necessità nel trattamento dei dati personali;
 2. vengono specificate nel Disciplinare Tecnico (Allegato B), le misure minime di sicurezza da adottare;
 3. viene dato particolare rilievo all'adozione delle misure di protezione di carattere organizzativo;
 4. viene stabilito l'obbligo di redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza per tutti i soggetti che trattino dati sensibili o giudiziari con l'utilizzo di strumenti elettronici;
- che il D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" di seguito denominato "Codice" prevede delle norme per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali;
- che l'articolo 31 del medesimo "Codice" stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- che l'articolo 34, comma 1, lettera g) D. Lgs. 196/2003 stabilisce che il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

DATO ATTO CHE:

- l'articolo 19 del disciplinare tecnico: allegato B) del D.L.vo n. 196/2003, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;

2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
 - l'adozione delle misure minime di sicurezza, (tra cui rientra la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza) è obbligatoria e che la sua mancata adozione è sanzionata nell'articolo 169 del D. Lgs. 196/2003 con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila a cinquantamila euro.

Per le ragioni esposte in parte narrativa;

DELIBERA

DI APPROVARE il Documento programmatico sulla sicurezza allegato alla presente deliberazione e facente parte integrante e sostanziale della stessa;

DI MANDARE copia della presente, per la dovuta informazione, ai Responsabili d'Area;

DI DISPORRE che tutti i Servizi dell'Ente siano tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni contenute nell'allegato D.P.S.;

DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[illegible]

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

[illegible]

| | | |
|--|--|-----------------------|
| | è stata affissa all'albo pretorio <i>on-line</i> del | (art. 124 T.U.F.L. n. |
|--|--|-----------------------|

| | | | |
|---|--|-------------------|----------------------------------|
| > | Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi a partire dal | 13/04/2011 | (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000); |
| - | è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000); | | |

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli

[illegible]

| | |
|--|--|
| | decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva |
|--|--|

| | |
|---|--|
| - | di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000); |
| > | perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); |

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli

[illegible]